

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4908 del 15/10/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO , CONCESSIONE IN SOLIDO ALLE SOCIETA' ALMARE s.r.l., ACMAR SCPA, SIBILLA s.r.l., RANRAN s.r.l. PER OCCUPAZIONE DI AREA RESIDUALE APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CELLA IDRAULICA MEDIANTE RIALZO DEL TERRENO PERIMETRALE E DELL'ARGINE DELLO SCOLO "DELLE GRONDE" A PROTEZIONE DEL COMPARTO S23 - LOCALITA' FOSSO GHIAIA IN COMUNE DI RAVENNA (RA). - PROCEDIMENTO N. RA20T0006.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5054 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE IN SOLIDO ALLE SOCIETA' ALMARE s.r.l., ACMAR SCPA, SIBILLA s.r.l., RANRAN s.r.l. PER OCCUPAZIONE DI AREA RESIDUALE APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CELLA IDRAULICA MEDIANTE RIALZO DEL TERRENO PERIMETRALE E DELL'ARGINE DELLO SCOLO "DELLE GRONDE" A PROTEZIONE DEL COMPARTO S23 – LOCALITA' FOSSO GHIAIA IN COMUNE DI RAVENNA (RA). - PROCEDIMENTO N. RA20T0006.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai

sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

PRESO ATTO dell'istanza di concessione di aree appartenenti al demanio idrico, pervenuta il 19/03/2020, registrata al PG/2020/43536 del 20/03/2020, dal legale rappresentante della società ALMARE s.r.l., C.F. 02107900397, avente sede legale in Ravenna, Via Michele Pascoli, 20, delegato alla sottoscrizione dell'istanza di concessione dalle altre società richiedenti la concessione: Società ACMAR SCPA, C.F. 00070280391, sede legale in via G.Rossi, 5 - Ravenna, società SIBILLA s.r.l., C.F. 00598640399, sede legale in viale Randi,45 - Ravenna, società RANRAN s.r.l., C.F.02588550398, sede legale in via Ponte Marino, 27 - Ravenna.

DATO CONTO che l'istanza di concessione riguarda un'area demaniale, in prossimità del Canale Fosso Ghiaia, località Fosso Ghiaia, Comune di Ravenna (Foglio 23, mappali 86, 262, 271 – Ravenna) per la realizzazione di una cella idraulica mediante rialzo del terreno perimetrale e dell'argine dello scolo “delle gronde” a protezione del comparto S23 – Fosso Ghiaia;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 116, del 15/04/2020, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni

o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2654, del 31/08/2020, pervenuta al protocollo Arpae in data 01/09/2020, PG 2020/125094;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 28/09/2020;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione in solido per occupazione di area demaniale alle società: ALMARE srl, ACMAR SCPA, SIBILLA s.r.l., RANRAN s.r.l., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare in solido, fatti salvi i diritti di terzi, **alle società**:

- **ALMARE s.r.l.**, C.F. 02107900397, sede legale in Via Michele Pascoli, 20;

- **ACMAR SCPA**, C.F. 00070280391, sede legale in via G.Rossi, 5 – Ravenna;
- **SIBILLA s.r.l.**, C.F. 00598640399, sede legale in viale Randi,45 – Ravenna;
- **RANRAN s.r.l.**, C.F.02588550398, sede legale in via Ponte Marino, 27 – Ravenna;

la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in prossimità del Canale Fosso Ghiaia, sita in località Fosso Ghiaia, Comune di Ravenna (Foglio 23, mappali 86, 262, 271 – Ravenna) per la realizzazione di una cella idraulica mediante rialzo del terreno perimetrale e dell'argine dello scolo "Delle Gronde" a protezione del comparto S23 – Fosso Ghiaia, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UTM-RER: x=759331; y=916190), **codice procedimento RA20T0006**;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 15/10/2020 (PG/2020148415 del 15/10/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che i concessionari debbano rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2654, del 31/08/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 128,02**, tenuto conto di quanto specificato all'art. 7 del disciplinare.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme richieste entro i termini previsti saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del

credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

- 7 . di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 250,00**;
- 8 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e del canone;
- 9 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 10 . di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 11 . di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 12 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 13 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata in solido alle società:

- **ALMARE s.r.l.**, C.F. 02107900397, sede legale in Via Michele Pascoli, 20;
- **ACMAR SCPA**, C.F. 00070280391, sede legale in via G.Rossi, 5 – Ravenna;
- **SIBILLA s.r.l.**, C.F. 00598640399, sede legale in viale Randi,45 – Ravenna;
- **RANRAN s.r.l.**, C.F.02588550398, sede legale in via Ponte Marino, 27 – Ravenna;

(codice procedimento RA20T0006).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce ad un terreno demaniale residuale individuato al fg 23, antistante ai mappali 86, 262, 271, UTM/RER x=759331; y=916190, località Fosso Ghiaia - Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è finalizzata alla realizzazione di una cella idraulica mediante rialzo del terreno perimetrale e dell'argine dello scolo "delle gronde" a protezione del comparto S23 – Fosso Ghiaia.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né possono modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. I concessionari sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al

personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. I concessionari sono responsabili in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. I concessionari sono obbligati a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolari della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 2654 DEL 31/08/2020

<<1. Di approvare la realizzazione dei seguenti interventi rispondenti ai requisiti e alle prescrizioni di sicurezza richiesti dagli organi di competenza:

2. sovrizzo arginale in destra idraulica dello scolo delle Gronde nel tratto compreso tra la S.S. 16 e via 12 Dicembre 1969, con quota di sommità del rilevato pari a +1.40 m slm;

3. nuova arginatura perimetrale sui lati sud ed ovest del comparto, con quota di sommità del rilevato pari a +0.90 m slm;

4. realizzazione di una cordolatura lungo la viabilità esistente di via 12 Dicembre 1969 nel tratto della stessa a delimitazione del confine del P.U.A., garantendo una quota di progetto pari a +0.90 m slm e raccordandosi alla nuova arginatura perimetrale.

Si precisa inoltre che la cella idraulica sarà delimitata dalle barriere idrauliche costituite dalla viabilità esistente ovvero:

a) dall'asse viario della S.S. 16 Adriatica ad est, la cui quota è variabile tra circa + 2,50 m slm in corrispondenza del ponte sul Fosso Ghiaia a nord a +1,70 m slm in corrispondenza della rotonda su via 2 Agosto 1980 a sud;

b) dalla sede stradale di via 2 Agosto 1980 a sud, per una lunghezza pari a circa 40 m nel tratto compreso tra la rotonda sulla S.S. 16 ed il raccordo con la nuova arginatura; in tale tratto la quota della sede stradale scende dalla rotonda fino a circa +0,95/+1,00 m slm in corrispondenza della nuova arginatura, ovvero circa pari alla quota del nuovo rilevato arginale;

c) dalla sede stradale di via 12 Dicembre 1969 ad ovest per una lunghezza pari a circa 140 m; in tale tratto la quota della sede stradale è variabile tra circa +3,10 m slm in corrispondenza del ponte sul Fosso Ghiaia a nord fino a circa +0,50 m slm in corrispondenza del raccordo con la nuova arginatura a sud; per raggiungere la quota di progetto pari a +0.90 m slm, come detto in precedenza verrà realizzata per uno sviluppo di 60 m circa una nuova "cordolatura" in adiacenza alla sede stradale.

In fine, solo il lembo posto a sud-est del perimetro del P.U.A. rimarrà esterno al perimetro della nuova cella idraulica: tale area sarà destinata in futuro alla realizzazione della vasca di laminazione delle acque meteoriche a servizio delle nuove lottizzazioni dei sotto comparti ST1 ed ST2 e non sarà interessata da nuove urbanizzazioni.

5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della autorizzazione accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

6. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

7. Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate...>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.
2. I concessionari che intendano rinnovare la concessione sono tenuti a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. I concessionari che non intendano rinnovare la concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. I concessionari che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione sono tenuti agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione

quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:
destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non facciano uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura dei concessionari contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene

individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi dei Concessionari, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico dei concessionari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.